

AVV. PIERFRANCESCO PETRONI
VIA F. BARACCA 26
55049 VIAREGGIO (LU)
TEL. E FAX 0584 395741

N. 00181/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02153/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2010, proposto da:

P in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla
minore -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv.
Pierfrancesco Petroni, con domicilio eletto presso l'avv. Isetta
Barsanti Mauceri in Firenze, via Lamarmora 26;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona
del Ministro in carica; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale
per la provincia di Lucca e l'Istituto Superiore di Lucca
in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati
e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la
quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione scolastica ha

assegnato per il corrente anno scolastico alla minore rappresentata dalla ricorrente n. 15 ore settimanali di sostegno in luogo di 34 ore, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; e per l'accertamento del diritto della minore alla presenza dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico; nonché per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno esistenziale diretto patito dalla minore in conseguenza della mancanza dell'adeguato sostegno scolastico e del danno esistenziale riflesso per lo stesso motivo patito dall'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale per la provincia di Lucca e dell'Istituto Superiore di Lucca;

Vista la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente é madre di una minore sulla quale esercita la potestà genitoriale che, all'epoca dei fatti, frequentava la classe seconda del corso di operatore servizi sociali presso l'Istituto superiore

di Lucca, trovandosi in condizioni di grave disabilità. Con il presente ricorso, notificato il 15 novembre 2010 e depositato il 13 dicembre 2010, ha chiesto che venga accertato il diritto della figlia a fruire del sostegno scolastico per l'intero orario di frequenza e il risarcimento del danno esistenziale patito sia da quest'ultima, che da sé medesima.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimando chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 13 gennaio 2011, n. 39, è stata respinta la domanda cautelare per difetto del *periculum in mora*, poiché nelle ore non coperte dal sostegno scolastico è stata garantita la presenza di un assistente.

All'udienza del 9 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.

Va rilevato che l'avvenuta conclusione dell'anno scolastico 2010/2011 rende improcedibile per difetto di interesse sopravvenuto la domanda caducatoria, lasciando però impregiudicata quella di accertamento del diritto della minore al sostegno per l'intero arco orario di frequenza a fini risarcitori.

Questa Sezione (*ex multis*, 18 aprile 2012 n. 763) ha ripetutamente affermato che l'alunno in condizione di grave disabilità è titolare di un diritto soggettivo alla fruizione delle ore di sostegno scolastico così come individuate nel Piano Educativo Individuale, o documento equivalente, il quale rappresenta la risposta che le amministrazioni interessate ritengono più consona alle specifiche necessità dell'alunno stesso.

Nel caso di specie non è stato depositato alcuno di tali documenti, e

tuttavia la mancanza del P.E.I. non preclude in assoluto la pronuncia sulla domanda risarcitoria ogniqualvolta gli elementi a disposizione consentano di formulare un'attendibile prognosi circa la spettanza e la consistenza degli interventi di supporto da apprestare in favore dell'alunno in condizione di handicap e, correlativamente, di vagliare l'adeguatezza delle ore di sostegno effettivamente assegnate (T.A.R. Toscana 1, 22 novembre 2012 n. 1894). Il giudizio sulla domanda in esame deve quindi essere svolto in termini probabilistici, sulla base delle condizioni della minore.

E' certo che la minore ricorrente si trova in una situazione di disabilità grave, come da referto della Commissione USL 2 Piana di Lucca del 12 settembre 1996, e la diagnosi funzionale effettuata dal neuropsichiatria infantile in data 15 febbraio 2006 si conclude con la richiesta di una presenza costante del sostegno scolastico.

In assenza di ulteriore documentazione da parte dell'Amministrazione si deve presumere che, stante la grave disabilità della minore, questa effettivamente necessitasse della copertura del sostegno per l'intero arco di frequenza scolastica, ovvero per ore 34 nell'anno scolastico 2010/2011.

Il danno non patrimoniale, pur rappresentato in termini generici, è certo nella sua sussistenza potendosi ragionevolmente presumere che la mancanza, sia pure parziale, del sostegno scolastico abbia cagionato una lesione nel diritto, costituzionalmente garantito, della minore di accedere all'istruzione. Tale danno non può ritenersi mitigato dalla presenza dell'assistente nelle ore non coperte da sostegno scolastico, in quanto questi svolge funzioni, ed ha competenze, diverse rispetto a quelle proprie dell'insegnante di sostegno. Esso può essere quantificato in € 1.000,00 per ogni mese

(con riduzione proporzionale per la frazione) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell'Amministrazione scolastica (T.A.R. Toscana I, 18 aprile 2012 n. 746). Nel caso di specie la riduzione ammonta al 50% e pertanto deve essere riconosciuto alla minore l'importo di € 500,00 per ogni mese di frequenza scolastica, e un ammontare quindi di € 4.500,00 oltre interessi e rivalutazione la cui richiesta, anche se non espressamente formulata nel ricorso, deve ritenersi compresa in quella risarcitoria (C.d.S. V, 23 febbraio 2012 n. 1052).

Va invece respinta la domanda risarcitoria formulata dalla madre della minore in proprio, sia perché il ricorso è proposto non personalmente dalla stessa ma in nome e per conto della minore sulla quale esercita la rappresentanza legale, sia perché la richiesta è formulata genericamente e del tutto indimostrata, anche sotto il profilo dell'*an*.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, tenuto conto della parziale reiezione del ricorso, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; spese compensate nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti in relazione al ruolo dalle stesse svolto nella vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, dichiara il diritto della minore ricorrente alla fruizione del sostegno nell'anno scolastico 2010/2011 per l'intero arco orario di frequenza. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca al risarcimento dei danni a favore della minore ricorrente nella misura di cui in motivazione e respinge la domanda risarcitoria formulata della di lei madre.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali a favore della minore ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)